

ANTINCENDIO E SICUREZZA

Corpo Nazionale Vigili del Fuoco



G. Biggi - L. De Angelis - F. Notaro

**La nuova
prevenzione incendi**

**GUIDA COMMENTATA
AL
D.M. 7 AGOSTO 2012**

a cura di
Fabio Dattilo

UTET
SCIENZE TECNICHE

QUESTO EBOOK È UN'ANTEPRIMA GRATUITA

Per ordinare la versione integrale utilizzare il link

SHOPWKI.it

PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA

© 2012 Wolters Kluwer Italia S.r.l Strada I, Palazzo F6 - 20090 Milanofiori Assago (MI)

ISBN: 9788859808855

Il presente file può essere usato esclusivamente per finalità di carattere personale. I diritti di commercializzazione, traduzione, di memorizzazione elettronica, di adattamento e di riproduzione totale o parziale con qualsiasi mezzo sono riservati per tutti i Paesi.

La presente pubblicazione è protetta da sistemi di DRM. La manomissione dei DRM è vietata per legge e penalmente sanzionata.

L'elaborazione dei testi è curata con scrupolosa attenzione, l'editore declina tuttavia ogni responsabilità per eventuali errori o inesattezze.

**ANTINCENDIO
E SICUREZZA**

Corpo Nazionale Vigili del Fuoco



G. Biggi - L. De Angelis - F. Notaro

**La nuova
prevenzione incendi**

**GUIDA COMMENTATA
AL
D.M. 7 AGOSTO 2012**

a cura di
Fabio Dattilo

UTET
SCIENZE TECNICHE

Curatore

Fabio Dattilo, ingegnere, Dirigente generale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco,
Direttore Centrale per la Prevenzione e sicurezza tecnica

Autori

Gianni Biggi, ingegnere, Direzione Centrale per la Prevenzione e sicurezza tecnica, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Luigi De Angelis, ingegnere, Direzione Centrale per la Prevenzione e sicurezza tecnica, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Francesco Notaro, ingegnere, Direzione Centrale per la Prevenzione e sicurezza tecnica, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Gli Autori hanno concordemente rinunciato ai propri diritti d'autore per la presente pubblicazione, così da destinarli, per il tramite dell'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco, all'istituzione di borse di studio universitarie per gli orfani dei colleghi del Corpo Nazionale.

In copertina

Danza nel fuoco - Gabriela Bernales

© 2012 Wolters Kluwer Italia S.r.l.
Strada I, Palazzo F6 – 20090 Milanofiori Assago (MI)

Redazione UTET Scienze Tecniche:
Corso Vittorio Emanuele II, 44 - 10123 Torino
Sito Internet: www.utetgiuridica.it - www.tecniconet.it
e-mail: info@wkgiuridica.it

UTET SCIENZE TECNICHE® è un marchio registrato e
concesso in licenza da UTET S.p.A. a Wolters Kluwer Italia S.r.l.

I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento totale o parziale, con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le copie fotostatiche), sono riservati per tutti i Paesi.

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633.

Le riproduzioni diverse da quelle sopra indicate (per uso non personale – cioè, a titolo esemplificativo, commerciale, economico o professionale – e/o oltre il limite del 15%) potranno avvenire solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da EDISER S.r.l., società di servizi dell'Associazione Italiana Editori, attraverso il marchio CLEARedi Centro Licenze e Autorizzazioni Riproduzioni Editoriali. Informazioni: www.clearedi.org

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali errori o inesattezze.

Editor: Carlo Olivero
Editing: Alma Bellino - Moncalieri (TO)
Coordinamento tecnico: Domenico Bellino
Fotocomposizione: Sinergie Grafiche - Milano
Stampa: Stamperia Artistica Nazionale - Trofarello (TO)

ISBN 978-88-598-0884-8

PRESENTAZIONE

L'entrata in vigore del nuovo regolamento di prevenzione incendi, emanato con il d.p.r. 1° agosto 2011, n. 151, con le novità introdotte soprattutto sul tema della semplificazione delle procedure, ha comportato la necessaria predisposizione di uno specifico riferimento normativo, finalizzato non solo a facilitare l'utenza per il rapporto con le amministrazioni competenti, ma anche a garantire uniformità su tutto il territorio nazionale dei servizi connessi, resi dai Comandi provinciali dei Vigili del fuoco.

La previgente normativa, d.m. 4 maggio 1998, benché richiamata dal d.p.r. 151/2011 quale riferimento normativo da prendere in considerazione nelle more della emanazione del decreto, da emanarsi a norma dell'art. 2, co. 7, del citato d.p.r., non risulta infatti pienamente applicabile, anche per l'introduzione di procedimenti prima non esistenti.

Il nuovo decreto, d.m. 7 agosto 2012, è stato pubblicato sulla G.U. Serie generale n. 201 del 29 agosto 2012 e riguarda le *“disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'art. 2, co. 7 del d.p.r. 1° agosto 2011, n. 151”*.

Il decreto ha l'obiettivo di aggiornare le precedenti disposizioni relative alle modalità di presentazione e al contenuto delle istanze per l'avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, e di individuare le modalità di presentazione relative ai nuovi procedimenti introdotti dal regolamento. Pertanto, sono state rivisitate le modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi:

- valutazione dei progetti;
- controlli di prevenzione incendi;
- rinnovo periodico di conformità antincendio;
- deroga;
- nulla osta di fattibilità;
- verifiche in corso d'opera;

definendo, altresì, la modalità di comunicazione della variazione di responsabilità della attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi, nota come “voltura” della pratica di prevenzione incendi.

Il nuovo decreto individua i contenuti delle singole istanze che l'utente deve presentare all'amministrazione competente; al riguardo, è previsto che con decreto del Direttore centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, sia stabilita la modulistica di presentazione delle istanze, delle segnalazioni e delle dichiarazioni da allegare.

Nella redazione del nuovo decreto si è inoltre tenuto conto degli ulteriori riferimenti normativi entrati in vigore nel corso degli anni, quali la l. n. 122/2010, che oltre ad introdurre la segnalazione certificata di inizio attività ha di fatto modificato la l. n. 241/1990 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*, ed il d.p.r. 7 settembre 2010, n. 160 relativo al regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive.

Il decreto 7 agosto 2012 contiene tutte le informazioni e le istruzioni necessarie al cittadino, all'imprenditore e al tecnico professionista per adempiere agli obblighi di prevenzione incendi connessi all'esercizio dell'attività.

Il provvedimento è strutturato in 11 articoli e quattro allegati tecnici, che contengono sommariamente:

- alcune nuove definizioni;
- le sottoclassificazione delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi;
- i criteri per la determinazione degli adempimenti in funzione delle modifiche alle attività esistenti;
- le modalità di presentazione, delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi: valutazione dei progetti, controlli di prevenzione incendi, rinnovo periodico di conformità antincendio, deroga, nulla osta di fattibilità, verifiche in corso d'opera, voltura;
- le procedure di raccordo con il SUAP;
- la documentazione tecnica da allegare all'istanza.

Il decreto inoltre, ove compatibili con il nuovo regolamento, ha solo aggiornato alcuni aspetti della previgente normativa ritenendo che, non avendo la stessa creato problemi applicativi nel corso degli anni, sia da parte del progettista che da parte dell'organo di controllo, possa ritenersi esaustiva e conforme allo scopo.

Pertanto, come per il passato è stata individuata una serie di documenti necessari per la valutazione dei progetti, consistente in una relazione tecnica e una serie di elaborati grafici, e una serie di certificazioni e dichiarazioni, atte a comprovare che gli elementi costruttivi, i prodotti, i materiali, le attrezzature, i dispositivi, gli impianti ed i componenti d'impianto, rilevanti ai fini della sicurezza in caso d'incendio, siano stati realizzati, installati o posti in opera secondo la regola dell'arte, in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio.

Il nuovo regolamento di prevenzione incendi emanato con il d.p.r. 1° agosto 2011, n. 151, ha introdotto nuove procedure non contemplate nella previgente normativa, e, pertanto, nel nuovo decreto è necessariamente dedicato molto spazio alla introduzione di questi nuovi procedimenti e ai concetti a questi correlati.

La prima novità è sicuramente rappresentata dall'introduzione di un sistema di classificazione delle attività, che si integra perfettamente con quello di cui all'Allegato I del d.p.r. 151/2011, e che contiene una categorizzazione per definire ed individuare univocamente una attività. La nuova classificazione è riportata nell'Allegato III.

La seconda, non di poco conto, è quella di avere chiarito il concetto di modifiche, delle attività esistenti, rilevanti ai fini della sicurezza antincendio, individuando i parametri che comportano variazione delle condizioni di sicurezza antincendio.

Ovviamente, nel decreto sono stati anche recepiti i contenuti del d.m. 9 maggio 2007 relativamente alle modalità di presentazione delle pratiche svolte seguendo l'approccio ingegneristico.

Nel decreto trovano, inoltre, spazio le indicazioni su come avviare le nuove istanze di nulla osta di fattibilità e le verifiche in corso d'opera, entrambi procedimenti volontari, che si sostanziano nella richiesta di un parere su un progetto preliminare o su una verifica specifica alle disposizioni di prevenzione incendi, ma che ovviamente non sostituiscono gli obblighi di cui agli artt. 3 e 4 del d.p.r. 151/2011.

Una sezione particolare è stata inoltre dedicata alle modalità di presentazione delle istanze e segnalazioni, dovendo prevedere non solo i canali di trasmissione telematici attraverso i portali web ma, in assenza, disciplinare l'invio attraverso l'uso della posta certificata o ancora, per i casi residuali, attraverso il supporto cartaceo.

3.1 COMMENTO ALL'ARTICOLO 1

Il primo articolo del decreto, in analogia con il regolamento, è stato dedicato alle **definizioni** ricorrenti nel testo, sia per univoca descrizione che per facilitarne la lettura. Alcuni dei termini di seguito specificati potevano, infatti, prestarsi ad ambigue interpretazioni come ad esempio “Segnalazione Certificata di Inizio Attività”. Per questo motivo, nel decreto, si è inteso indicare con il termine “**Segnalazione**” la Segnalazione Certificata di Inizio Attività di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 che risulta differente da quella dell’art. 19 della l. n. 7 agosto 1990, n. 241.

Questo in quanto la SCIA rilasciata dal Comando dei Vigili del fuoco non è un atto autorizzativo, ma rappresenta esclusivamente, insieme ai relativi allegati, la segnalazione dell’inizio, in conformità alla normativa antincendio vigente, dell’esercizio dell’attività. Invece, la SCIA introdotta dalla l. 30 luglio 2010 n. 122, che ha modificato l’art. 19 della l. 7 agosto 1990 n. 241, si riferisce alla certificazione di atti autorizzativi comunque denominati.

Il co. 1 dell’art 19 è infatti così declinato:

“ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell’interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione della giustizia, all’amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli imposti dalla normativa comunitaria”.

Non a caso, la prevenzione incendi è stata da molti definita come il paradigma degli endoprocedimenti SUAP.

Altra definizione introdotta nell’art. 1 riguarda le **attività** soggette, che sono state definite quali quelle individuate nell’Allegato I del d.p.r. 1° agosto 2011, n. 151.

Questa precisazione si è resa necessaria anche per dissipare eventuali dubbi sul fatto che non esistono altri elenchi di attività soggette, cosa peraltro già chiarita dal d.p.r. 151/2011, e quindi che gli elenchi del d.p.r. 689/1955 e del d.m. 16 febbraio 1982 devono intendersi definitivamente abrogati.

Per uniformità di linguaggio e semplicità di lettura del decreto sono state inoltre date le definizioni di “tecnico abilitato”, “professionista antincendio”, “approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio” e di “SGSA”:

- il **tecnico abilitato** è un professionista iscritto in albo professionale, che opera nell’ambito delle proprie competenze;
- il **professionista antincendio** è invece un tecnico abilitato, che opera nell’ambito delle proprie competenze ed è iscritto negli appositi elenchi del Ministero dell’interno di cui all’art. 16 del d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139. Le procedure e requisiti per l’autorizzazione e l’iscrizione a detti albi sono riportate nel decreto del Ministero dell’interno 5 agosto 2011;
- l’**approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio** è invece quell’insieme di procedure, metodi e criteri ingegneristici che possono essere utilizzati per valutare il livello di rischio e progettare le conseguenti misure compensative, al fine di soddisfare gli obiettivi della prevenzione incendi. Le direttive per l’attuazione dell’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio sono state individuate dal decreto del Ministero dell’interno 9 maggio 2007.
- Il **sistema di gestione della sicurezza antincendio (SGSA)** è invece quello definito all’art. 6 del decreto del Ministero dell’interno 9 maggio 2007 e rappresenta il programma di gestione che tiene conto delle scelte e delle ipotesi poste a base del progetto, le quali costituiscono vincoli e limitazioni imprescindibili per l’esercizio dell’attività.

3.2 COMMENTO ALL’ARTICOLO 2

Nell’art. 2, oltre a definire le **finalità** e l’**ambito di applicazione** del nuovo decreto, vengono introdotte per le attività soggette, individuate nell’Allegato I del d.p.r. 1° agosto 2011, n. 151, delle sottoclassificazioni.

Questa necessità è stata dettata dall’esigenza di dover individuare in maniera univoca l’attività soggetta. Infatti, l’Allegato I del d.p.r. 1° agosto 2011, n. 151 ha accorpato, sotto le singole voci, diverse tipologie di attività.

Ad esempio, l’attività “Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti; asili nido con oltre 30 persone presenti” è individuata al punto 67 e, a seconda della tipologia e complessità alla stessa attività sono associate procedure diverse (A, B o C):

N.	ATTIVITÀ	CATEGORIA		
		A	B	C
67	Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti; Asili nido con oltre 30 persone presenti.	fino a 150 persone	oltre 150 e fino a 300 persone; asili nido	oltre 300 persone

Come si può osservare dall’esame della tabella, nella categoria B ricadono sia le scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 150 persone presenti e fino a 300 sia gli asili nido, quindi il codice identificativo 67 B non sarebbe stato sufficiente per individuare l’esatta attività.

Per superare questo problema, e soprattutto per rendere più chiara e semplice l’applicazione del decreto, sono state introdotte delle ulteriori classificazioni, con l’inserimento, per ogni attività, di un numero crescente, in funzione della necessità, per la corretta descrizione ed individuazione dell’attività stessa.

Per l'esempio proposto, l'attività 67 viene così rappresentata:

Numero attività d.p.r. 151/2011	Numero codice sottoclasse	Categoria d.p.r. 151/2011	Denominazione attività d.p.r. 151/2011	Tipologia di attività
67	1	A	Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti; asili nido con oltre 30 persone presenti	Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con persone presenti oltre 100 e fino a 150
	2	B		Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con persone presenti oltre 150 e fino a 300
	3	B		Asili nido con oltre 30 persone presenti
	4	C		Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con persone presenti oltre 300

Il **codice identificativo dell'attività** viene pertanto formato da tre codici:

codice attività + codice sottoclasse + categoria (A, B, C)

In questo modo, sempre nell'esempio proposto, il codice identificativo 67 2 B starà ad indicare l'attività scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 150 persone presenti e fino a 300, mentre il codice 67 3 B indicherà gli asili nido.

3.3 COMMENTO ALL'ARTICOLO 3

L'art. 3 è dedicato alla modalità di presentazione delle istanze di valutazione dei progetti che, come disciplinato all'art. 3 del d.p.r. 151/2011, è consentito per le sole attività che ricadono in categoria B e C.

Il nuovo decreto stabilisce che per l'avvio del procedimento "valutazione del progetto", l'ente o il privato responsabile dell'attività debba inoltrare istanza secondo un modello il cui fac-simile sarà definito dal decreto del Direttore centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica.

Detto modello, nella prima sezione, dovrà contenere:

- generalità e domicilio del richiedente o, nel caso di ente o società, del suo legale rappresentante;
- specificazione della attività soggetta principale e delle eventuali attività soggette secondarie, oggetto dell'istanza di valutazione del progetto;
- ubicazione prevista per la realizzazione delle opere;
- informazioni generali sull'attività principale e sulle eventuali attività secondarie soggette a controllo di prevenzione incendi e indicazioni del tipo di intervento in progetto.

Il sottoscritto	Cognome		Nome	
domiciliato in	indirizzo		n. civico	c.a.p.
	provincia	telefono	C.F. codice fiscale della persona fisica	
	telefax	indirizzo di posta elettronica		indirizzo di posta elettronica certificata
nella sua qualità di	qualifica rivestita (titolare, legale rappresentante, amministratore, etc.)			
della	ragione sociale ditta, impresa, ente, società, associazione, etc.			
con sede in	indirizzo		n. civico	c.a.p.
	comune	provincia	telefono	
	telefax	indirizzo di posta elettronica		indirizzo di posta elettronica certificata

Fac-simile della sezione relativa alle informazioni necessarie ad identificare il responsabile dell'attività

Attività individuata al n./sotto classe/ cat.	°°° / ° / °	e comprendente anche le attività di cui ai nn./sottoclasse/cat
---	-------------	--

Fac-simile della sezione relativa al codice identificativo dell'attività

Una seconda sezione sarà invece dedicata alle informazioni:

- sull'attività principale e sulle eventuali attività secondarie soggette a controllo di prevenzione incendi;
- sul tipo di intervento in progetto: nuovo insediamento o modifica, ampliamento o ristrutturazione di attività esistente.

Sempre in questa sezione, dovranno essere riportati i riferimenti della documentazione, relazione tecnica ed elaborati grafici, sottoscritti da tecnico abilitato che è necessario allegare.

Un'ultima sezione sarà invece dedicata alla compilazione della distinta di versamento, in cui andranno riportati i codici identificativi dell'attività, la descrizione della stessa e l'importo dovuto.

Attestato di versamento n.		del		intestato alla
Tesoreria Provinciale dello Stato di				ai sensi del DLgs 139/2006
per un totale di	€	così distinte:		
attività n.	Sottocl./ categoria		€	
attività n.	Sottocl./ categoria		€	
attività n.	Sottocl./ categoria		€	

Fac-simile della sezione per la distinta di versamento

Nel caso in cui il responsabile dell'attività intendesse comunicare un indirizzo per ricevere la corrispondenza dal comando, diverso da quello indicato nella prima sezione, potrà compilare un apposito box:

Eventuale diverso indirizzo presso il quale si chiede di inviare la corrispondenza:				
Cognome		nome		
via - piazza	n. civico	c.a.p.	comune	provincia

All'istanza redatta secondo le indicazioni sin qui fornite, come anticipato, dovrà essere allegata la documentazione tecnico-progettuale, a firma **di tecnico abilitato**, conforme a quanto specificato nell'Allegato I al d.m. 7 agosto 2012.

Fa eccezione il caso in cui nella redazione del progetto si sia fatto ricorso all'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio. In questo caso la documentazione tecnica deve essere a firma di **professionista antincendio**, integrata con quanto stabilito nell'Allegato al decreto del Ministro dell'interno 9 maggio 2007, ivi compreso il documento contenente il programma per l'attuazione del SGSA.

La documentazione progettuale dovrà riguardare tutti gli aspetti di prevenzione incendi e le caratteristiche di sicurezza antincendio delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e deve consentire di accertare la loro rispondenza alle vigenti norme o, in mancanza di esse, ai criteri generali di prevenzione incendi.

In particolare, i contenuti e la struttura della relazione tecnica sono stati differenziati a seconda che si tratti di attività:

- a) non regolate da specifiche disposizioni antincendi;
- b) regolate da specifiche disposizioni antincendi.

Nel caso in cui l'**attività non sia regolata da specifiche disposizioni antincendi**, la relazione tecnica dovrà evidenziare l'osservanza dei criteri generali di sicurezza antincendio, tramite l'individuazione dei pericoli d'incendio, la valutazione dei rischi connessi e la descrizione delle misure di prevenzione e protezione antincendio da attuare per ridurre i rischi.

L'ipotesi di struttura prevista dall'Allegato, secondo cui redigere la relazione tecnica, vede in particolare cinque sezioni.

3.3.1 Sezione 1: Individuazione dei pericoli di incendio

La prima parte della relazione deve contenere l'indicazione degli elementi che permettono di individuare i **pericoli** presenti nell'attività, quali ad esempio:

- destinazione d'uso (generale e particolare);
- sostanze pericolose e loro modalità di stoccaggio;
- carico di incendio nei vari compartimenti;
- impianti di processo;
- lavorazioni;
- macchine, apparecchiature ed attrezzi;
- movimentazioni interne;
- impianti tecnologici di servizio;
- aree a rischio specifico.

Questa sezione deve necessariamente essere condivisa con il responsabile dell'attività, non solo in quanto utilizzatore e conoscitore delle lavorazioni presenti, ma soprattutto in quanto, dalla definizione dei parametri sopra indicati, ne discende la successiva valutazione dei rischi e l'individuazione delle misure impiantistiche e gestionali per la loro mitigazione.

3.3.2 Sezione 2: Descrizione delle condizioni ambientali

La seconda parte della relazione deve contenere la descrizione delle **condizioni ambientali** nelle quali i pericoli sono inseriti, al fine di consentire la valutazione del rischio incendio connesso ai pericoli individuati, quali ad esempio:

- condizioni di accessibilità e viabilità;
- lay-out aziendale (distanziamenti, separazioni, isolamento);

- caratteristiche degli edifici (tipologia edilizia, geometria, volumetria, superfici, altezza, piani interrati, articolazione plano-volumetrica, compartimentazione, ecc.);
- aerazione (ventilazione);
- affollamento degli ambienti, con particolare riferimento alla presenza di persone con ridotte o impedito capacità motorie o sensoriali;
- vie di esodo.

I parametri indicati in questa sezione sono, di fatto, di tipo oggettivo e condizionano significativamente le scelte progettuali. In alcuni casi, l'esame di detti parametri può condizionare l'attività stessa, potendo condurre a limitazioni consistenti all'esercizio dell'attività stessa.

3.3.3 Sezione 3: Valutazione qualitativa del rischio incendio

La terza parte della relazione deve contenere la **valutazione qualitativa del livello di rischio incendio**, l'indicazione degli obiettivi di sicurezza assunti e l'indicazione delle azioni messe in atto per perseguirli.

Le azioni proposte devono essere quelle necessarie per contrastare efficacemente e razionalmente i rischi derivati dal tipo di attività, dai processi produttivi, dal materiale depositato, dalle carenze impiantistiche e dalle misure di prevenzione e protezione presenti.

3.3.4 Sezione 4: Compensazione del rischio incendio (strategia antincendio)

La quarta parte della relazione tecnica deve contenere la descrizione dei **provvedimenti** da adottare nei confronti dei pericoli d'incendio, delle condizioni ambientali, e la descrizione delle misure preventive e protettive assunte, con particolare riguardo al comportamento al fuoco delle strutture e dei materiali ed ai presidi antincendio, evidenziando le norme tecniche di prodotto e di impianto prese a riferimento.

Relativamente agli impianti di protezione attiva la documentazione indica le norme di progettazione seguite, le prestazioni dell'impianto, le sue caratteristiche dimensionali, (quali ad esempio: portate specifiche, pressioni operative, caratteristica e durata dell'alimentazione dell'agente estinguente, ecc.) e quelle dei componenti da impiegare nella sua realizzazione, nonché l'idoneità dell'impianto in relazione al rischio di incendio presente nell'attività.

3.3.5 Sezione 5: Gestione dell'emergenza

Nell'ultima parte della relazione dovranno essere indicati, in via generale, gli elementi strategici della **pianificazione dell'emergenza** che dimostrino la perseguibilità dell'obiettivo della mitigazione del rischio residuo attraverso un'efficiente organizzazione e gestione aziendale.

In particolare dovranno essere messe in evidenza:

- le regole di comportamento, conformemente alle regole della sicurezza;
- l'organizzazione in caso di emergenza;
- le informazioni sulle misure tecniche ed organizzative in caso di evento straordinario per evitare e limitare i danni a persone, edifici o cose.

Più semplice è invece il caso delle **attività regolate da specifiche disposizioni antincendi**. In questo caso la relazione tecnica dovrà limitarsi a dimostrare l'osservanza delle specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi.

In entrambi i casi, gli elaborati grafici dovranno comprendere:

a) planimetria generale in scala da 1:2.000 a 1:200, a seconda delle dimensioni dell'insediamento, dalla quale risultino:

- l'ubicazione delle attività;
- le condizioni di accessibilità all'area e di viabilità al contorno, gli accessi pedonali e carrabili;
- le distanze di sicurezza esterne;
- le risorse idriche della zona (idranti esterni, corsi d'acqua, acquedotti e riserve idriche);
- gli impianti tecnologici esterni (cabine elettriche, elettrodotti, rete gas, impianti di distribuzione gas tecnici);
- l'ubicazione degli elementi e dei dispositivi caratteristici del funzionamento degli impianti di protezione antincendio e degli organi di manovra in emergenza degli impianti tecnologici;
- quanto altro ritenuto utile per una descrizione complessiva dell'attività ai fini antincendio, del contesto territoriale in cui l'attività si inserisce ed ogni altro utile riferimento per le squadre di soccorso in caso di intervento.

b) piante in scala da 1:50 a 1:200, a seconda della dimensione dell'edificio o locale dell'attività, relative a ciascun piano, recanti l'indicazione degli elementi caratterizzanti il rischio di incendio e le misure di sicurezza e protezione riportate nella relazione tecnica quali, in particolare:

- la destinazione d'uso ai fini antincendio di ogni locale con indicazione delle sostanze pericolose presenti, dei macchinari ed impianti esistenti e rilevanti ai fini antincendio;
- l'indicazione dei percorsi di esodo, con il verso di apertura delle porte, i corridoi, i vani scala, gli ascensori, nonché le relative dimensioni;
- le attrezzature mobili di estinzione e gli impianti di protezione antincendio, se previsti;
- l'illuminazione di sicurezza.

c) sezioni ed eventuali prospetti degli edifici, in scala adeguata.

L'art. 3, oltre ad individuare le modalità di presentazione delle istanze di valutazione del progetto per le nuove attività, individua, al co. 3, quelle riferite alle attività esistenti, sempre in categoria B e C, oggetto di modifiche che comportano un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio.

In questo caso, sempre nell'Allegato I alla lettera C, viene specificato che la documentazione tecnica da allegare all'istanza di valutazione del progetto deve comprendere l'elaborato grafico di planimetria generale, riferito all'intero complesso e la restante documentazione progettuale (relazione tecnica ed elaborati grafici) limitata alla sola parte oggetto degli interventi di modifica.

Giova infine ricordare che, qualora nella redazione del progetto si sia fatto ricorso all'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio, la documentazione tecnica di cui si è fatto cenno nei punti precedenti deve essere integrata dal documento contenente il programma per l'attuazione del SGSA, così come stabilito nell'Allegato al decreto del Ministro dell'interno 9 maggio 2007.

Infatti, la metodologia prestazionale, basandosi sull'individuazione delle misure di protezione effettuata mediante scenari di incendio valutati *ad hoc*, richiede, affinché non ci sia una riduzione del livello di sicurezza prescelto, un attento mantenimento nel tempo di tutti i parametri posti alla base della scelta sia degli scenari che dei progetti.

Conseguentemente, è necessario che venga posto in atto un sistema di gestione della sicurezza antincendio, definito attraverso uno specifico documento presentato all'organo di controllo fin dalla fase di approvazione del progetto, da sottoporre a verifiche periodiche.

In particolare, nell'ambito del programma per l'attuazione del SGSA, dovranno essere valutati ed esplicitati i provvedimenti presi relativamente ai seguenti punti:

- organizzazione del personale;
- identificazione e valutazione dei pericoli derivanti dall'attività;
- controllo operativo;
- gestione delle modifiche;
- pianificazione di emergenza;
- sicurezza delle squadre di soccorso;
- controllo delle prestazioni;
- manutenzione dei sistemi di protezione;
- controllo e revisione.

3.4 COMMENTO ALL'ARTICOLO 4

Come previsto dal co. 1 dell'art. 4 del d.p.r. 151/2011, prima dell'inizio dell'attività, il titolare presenta una **Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)** che, in relazione a quanto indicato al co. 2, dell'art. 16 del d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139, **produce gli stessi effetti giuridici dell'istanza per il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI)**. Il Comando Provinciale, verificata la completezza formale dell'istanza, della documentazione e dei relativi allegati, ne rilascia ricevuta.

La ricevuta di avvenuta presentazione della SCIA al Comando provinciale, direttamente oppure attraverso il SUAP, è titolo abilitativo all'esercizio dell'attività ai soli fini antincendio.

L'art. 4 del nuovo decreto stabilisce che la Segnalazione certificata venga redatta secondo un **modello** il cui fac-simile sarà definito con il decreto del Direttore centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica.

Detto modello, nella prima sezione, dovrà contenere spazi dove trascrivere una serie di informazioni necessarie ad identificare il responsabile dell'attività, l'ubicazione della stessa, il codice identificativo dell'attività o i codici qualora siano presenti più attività soggette, nonché i riferimenti ai progetti approvati dal Comando per le attività in categoria B e C e/o alla documentazione progettuale presentata per attività non soggetta a preventivo parere da parte del Comando.

Il sottoscritto				
	Cognome		Nome	
domiciliato in				
	indirizzo	n. civico	c.a.p.	comune
	provincia	telefono	C.F.	codice fiscale della persona fisica
	telefax	indirizzo di posta elettronica	indirizzo di posta elettronica certificata	
nella sua qualità di	qualifica rivestita (titolare, legale rappresentante, amministratore, etc.)			
della	ragione sociale ditta, impresa, ente, società, associazione, etc.			
con sede in			n. civico	c.a.p.
	indirizzo		provincia	telefono
	comune	telefax	indirizzo di posta elettronica	indirizzo di posta elettronica certificata

Fac-simile della sezione delle informazioni necessarie ad identificare il responsabile dell'attività

Attività individuata al n./sotto classe/ cat. e comprendente anche le attività di cui ai nn./sottoclasse/cat

Fac-simile della sezione del codice identificativo dell'attività

<input type="checkbox"/>	ai progetti approvati dal Comando V.V.F. (per cat B e C)	in data <input type="text"/>	prot. n. <input type="text"/>
		in data <input type="text"/>	prot. n. <input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	alla documentazione tecnica allegata (per cat. A o in caso di modifiche di cui art.4, comma 6, del DPR 01/08/2011 n.151)		
	(barrare con <input checked="" type="checkbox"/> il riquadro di interesse)		

Fac-simile dei riferimenti rispetto ai quali si effettua la segnalazione

La seconda sezione del modello sarà dedicata in particolare a dare evidenza dell'impegno del responsabile dell'attività ad osservare gli obblighi gestionali nonché i divieti e le limitazioni imposti dalla vigente normativa.

Quale "supporto tecnico" alla segnalazione, il responsabile dell'attività allega l'asseverazione, a firma di tecnico abilitato, con la relativa documentazione a corredo, attestante la conformità dell'attività ai requisiti di prevenzione e sicurezza antincendi.

È il caso di evidenziare al riguardo che l'asseverazione, in quanto attestazione di tecnico abilitato sulla conformità ai fini antincendio dell'attività in studio, costituisce elemento essenziale ed indispensabile anche ai fini dell'esito positivo della prevista verifica formale da parte del Comando Provinciale.

Tutta la documentazione tecnica necessaria per la redazione delle certificazioni e delle dichiarazioni, questi ultimi allegati essenziali dell'asseverazione, non deve essere allegata, ma, secondo quanto previsto all'Allegato II del nuovo decreto, deve essere custodita in apposito fascicolo che il titolare è tenuto a rendere disponibile per eventuali controlli del Comando.

Dichiara, inoltre, che la restante documentazione tecnica è raccolta in apposito fascicolo, custodito presso l'attività o l'indirizzo di seguito indicato, e sarà reso prontamente disponibile in occasione dei controlli delle autorità competenti				
Persona fisica o giuridica che detiene il fascicolo				
indirizzo	n. civico	c.a.p.	comune	Provincia

Un'ultima sezione sarà invece dedicata alla compilazione della distinta di versamento, in cui andranno riportati i codici identificativi dell'attività, la descrizione della stessa e l'importo dovuto.

Attestato di versamento n. <input type="text"/>	del <input type="text"/>	intestato alla
Tesoreria Provinciale dello Stato di <input type="text"/>		ai sensi del DLgs 139/2006
per un totale di	€ <input type="text"/>	così distinte:
attività n. <input type="text"/>	Sottocl./ categoria <input type="text"/>	€ <input type="text"/>
attività n. <input type="text"/>	Sottocl./ categoria <input type="text"/>	€ <input type="text"/>
attività n. <input type="text"/>	Sottocl./ categoria <input type="text"/>	€ <input type="text"/>

Fac-simile box distinta di versamento

Nel caso in cui il responsabile dell'attività intendesse comunicare un indirizzo per ricevere la corrispondenza dal comando, diverso da quello indicato nella prima sezione, potrà compilare un apposito box:

Eventuale diverso indirizzo presso il quale si chiede di inviare la corrispondenza:				
Cognome <input type="text"/>		nome <input type="text"/>		
via - piazza	n. civico	c.a.p.	comune	provincia